

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Visto l'art.23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n.244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli - del 15 gennaio 2015 prot. n. RI 217 che conferma, per il biennio 2015 - 2016, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. 38/2013 come rideterminati con Decreto del Vicedirettore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 834/VDG/VD del 19 giugno 2013;

Premesso che, entro il 30 settembre 2016, occorre definire lo schema di piano delle nuove rivendite ordinarie che si intendono istituire nel primo semestre 2017 nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dal citato D.M. n. 38/2013;

Viste le 12 proposte d'istituzione di nuova rivendita ordinaria, inoltrate all'Ufficio da soggetti interessati;

Considerato che di queste:

- **3** nei comuni di Fontanafredda, Maniago e Trieste, ricadono in zone di rivendite vacanti;
- **4** nei comuni di Udine (2), Brugnera e Aviano non soddisfano il criterio della distanza minima fissato dall'art. 2 comma 3 del D.M. n. 38/2013;
- **5** nei comuni di San Dorligo della Valle, Trivignano Udinese, San Quirino, Manzano e Tavagnacco ricadono in zone in cui non vi è una necessaria esigenza di servizio, valutata la popolazione residente, la presenza di uffici, di strutture produttive di rilevanza e frequentazione, di nuovi sviluppi abitativi e commerciali, di nodi stradali e di centri d'aggregazione urbana;

Tenuto conto delle istanze di trasferimento pervenute da parte di rivendite ordinarie esistenti;

Tenuto conto che le rivendite ancora vacanti non consentono di valutare le necessità di istituzione di nuove rivendite nelle relative zone;

Verificati i Comuni della regione con presenza di rivendite che hanno una redditività inferiore a quella prevista dagli importi dell'art. 2 comma 5 del D.M. 38/2013, come rideterminati con Decreto del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli prot. n. RI 217 del 15-01-2015e valutata la necessità di istituzione nei Comuni con redditività superiore agli importi di cui sopra;

Accertati altresì - anche mediante l'esame delle istruttorie esperite nei tre anni precedenti, l'ausilio di software cartografico o apposito sopralluogo, ai fini della ulteriore selezione delle proposte che rispettano i parametri minimi - i punti vendita già presenti sul territorio e l'esistenza in concreto della fattibilità e dell'interesse dell'Agenzia per l'istituzione delle nuove rivendite, avuto riguardo:

- alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;

DISPONE

la non istituzione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

Trieste, 27 settembre 2016

Il Funzionario delegato
(ai sensi del provv.to n. 24006/RI del 16.12.15)

Dott. Clara Bellon

F.to Bellon

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993